

**STATUTO ASSOCIAZIONE di PSICOTERAPIA INCONTATTO**  
Spazio per il benessere del cittadino

**Art. 1:** (denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione InContatto, Spazio di Psicoterapia per il benessere del cittadino, con sede in Roma, Via delle Sette Chiese, 7

**Art. 2:** (natura)

L'associazione ha durata illimitata nel tempo, non ha fini di lucro ed è regolata dal presente statuto.

**Art. 3:** (scopi)

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di: consulenza, prevenzione, intervento, informazione, formazione, ricerca;
- b) Promuovere la formazione e l'aggiornamento di psicoterapeuti e di operatori sociali;
- d) Sostenere la persona e il suo contesto relazionale nelle diverse fasi del ciclo vitale.

**Art. 4:** (attività)

Per conseguire i suoi fini l'associazione intende promuovere:

- a) Attività di consulenza psicologica e indirizzo alla cura;
- b) Conduzione di gruppi terapeutici e di gruppi di sostegno;
- c) Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, psicologi e psicoterapeuti, corsi di perfezionamento nella conduzione dei gruppi;
- d) Attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, incontri di gruppo
- e) Attività di informazione e di sostegno per coppie, genitori, adolescenti, anziani, famiglie, educatori, malati cronici.
- f) Attività di supervisione clinica per psicoterapeuti e professionisti che operano nell'ambito delle relazioni d'aiuto;
- g) Istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- h) Attività editoriale cartacea o su web;
- i) Formulazione di proposte, piani, progetti atti ad ottenere sostegni e finanziamenti per la gestione di corsi in materie che risultino in sintonia con gli obiettivi sociali e formativi dell'Associazione, nonché per l'organizzazione di seminari e convegni.

**Art. 5** (soci)

L'Associazione InContatto è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito, gli obiettivi, il regolamento interno e sono interessati a realizzarne le finalità.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e coloro i quali siano professionisti operanti nel campo del benessere psicologico della persona e avendo i

requisiti previsti nel comma precedente facciano domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione e siano accettati dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori coloro i quali abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o con il loro sostegno culturale o economico allo sviluppo dell'Associazione. I soci sostenitori sono nominati tali dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

#### **Art. 6.** – (diritti dei soci)

Tutti i soci, ordinari e sostenitori, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci ordinari potranno svolgere la loro attività professionale senza che questa sia in conflitto con l'attività dell'Associazione.

#### **Art. 7.** – (decadimento da socio)

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Si decade inoltre dalla qualifica di socio per il mancato versamento delle quote sociali.

I soci morosi sono tenuti, per essere nuovamente in regola, a pagare tutte le quote associative arretrate e vengono riammessi su delibera del Consiglio Direttivo

#### **Art. 8** (organi statutari)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario -Tesoriere

#### **Art. 9** (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed è aperta a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria:

deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 6° mese solare ed è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o mediante comunicazione e-mail.

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

elegge le cariche sociali;

approva il regolamento interno;

delibera sulla relazione del Presidente;  
delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e sul bilancio preventivo dell'anno successivo;  
delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. Valgono le stesse norme per la convocazione dell'assemblea ordinaria ed è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche dello statuto e del regolamento

delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza

Le delibere assembleari vanno pubblicizzate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

#### **Art. 10 (Il Presidente)**

Il Presidente dura in carica cinque anni ed rieleggibile. È il legale rappresentante dell'Associazione.

Presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei soci e i suoi componenti sono rieleggibili.

E' validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del C.D. svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione InContatto.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

I suoi compiti sono:

- attuare le delibere dell'assemblea dei soci
- amministrare i beni dell'Associazione e deliberare le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elaborare il bilancio consuntivo;
- elaborare il bilancio preventivo;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

#### **Art. 12** (il Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere è un componente del Consiglio Direttivo e cura la redazione dei verbali delle riunioni dei soci e del Consiglio Direttivo; provvede alle convocazioni delle Assemblee, tiene aggiornati il Libro Soci e i libri contabili. Cura inoltre la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del regolamento.

Conserva e aggiorna l'archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy; ha in consegna e custodisce i fondi depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal C.D. e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Associazione. Opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati all'Associazione ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare dai conti e da eventuali crediti accordati.

#### **Art. 13.** (gratuità delle cariche sociali)

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

#### **Art. 14** (Patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote associative annuali;
- contributi di sostenitori
- elargizioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 15** (Bilancio)

Entro il 6° mese dell'esercizio sociale che coincide con l'anno solare il Presidente presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo correlati da una breve relazione. I bilanci devono essere approvati da almeno due terzi dei soci ordinari.

#### **Art. 16** (Scioglimento dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

#### **Art. 17** – (rinvio)

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.